



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Lecce

sezione lavoro

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza del 5 luglio 2022, ha pronunciato, dandone lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale tra:

Caroppo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Foresio, ricorrente;

Inps, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Paola Ciarelli, Renato Vestini e Maria Teresa Petrucci, resistente;

fatto e diritto

Con atto depositato il 25.5.2020, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione di VO con decorrenza 1.4.2018, sul presupposto di aver goduto sin dal 1983 dell'assegno di invalidità ex art. 10 r.d.l. n. 636/1939 (*"attratto sul piano ermeneutico ... nell'istituto di cui all'art. 1 comma 10 l. 222/84"*, ai sensi del quale *"al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia"*) e di aver maturato già nel 1995 un'anzianità contributiva pari a 19 anni, facendo leva sul fatto che l'istituto previdenziale convenuto avrebbe dovuto sin da tale data procedere d'ufficio alla trasformazione della pensione di invalidità in godimento nella pensione di vecchiaia (cui avrebbe corrisposto l'erogazione di un rateo di più elevato importo) in applicazione del succitato art. 1, co. 10, L.n. 222/84, ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertarne il diritto alla suddetta trasformazione a decorrere dall'anno 1995, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento delle differenze sui ratei corrisposti in misura di euro 31.824,00 (o, in subordine, al risarcimento del danno conseguente alla *"colpevole omissiva condotta"* sopra accennata), oltre agli accessori e con vittoria di spese.

L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti ai sensi degli art. 47 e 47 bis D.P.R. n. 639/70; ha, quindi, contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.

Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Il ricorso è nel merito infondato e deve essere, quindi, disatteso.

Se per un verso, nessun dubbio residua in ordine al fatto che la regola posta dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 - che consente la trasformazione dell'assegno di

invalidità in pensione di vecchiaia - trovi applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime (oltre che per la pensione di inabilità ex art. 2, L.n. 222/84), in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 8433/04); per altro verso, occorre, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 23/02/2015, n. 3539), secondo cui *“la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima”* (vds. altresì; Cass. n. 6434/10; Cass. n. 24772/09; Cass. n. 4392/07).

Più in particolare, Cass. n. 3855/11 ha, in termini, del tutto convincenti chiarito che *“la trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest'ultima prestazione (non potendo essere utilizzati, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa) ed opera come effetto di una specifica opzione dell'assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non da titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento”*, significativamente puntualizzando a tale specifico riguardo che *“... si è osservato che la mancanza di un'apposita previsione di legge che espressamente contempli l'“automatica” conversione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità al compimento dell'età pensionabile deve interpretarsi non già come una omissione del legislatore, bensì come (intenzionale) riconoscimento all'assicurato - libero di valutare i vantaggi (e i possibili danni) economici che potrebbero derivargli dalla sostituzione della prestazione di cui è titolare (ben più favorevole dell'assegno, segnatamente per il suo carattere sostanzialmente definitivo e reversibile ai superstiti) - della facoltà di richiedere la conversione in parola; in altri termini, nel riconoscergli uno specifico diritto di opzione, che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Dal che la conseguenza che la trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità è subordinata a una specifica domanda del suo titolare ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima (cfr. Cass. n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, n. 4392 del 2007, n. 2879 del 2008 n. 11699 del 2008, n. 24772 del 2009, n. 6434 del 2010)”*.

Avendo la parte ricorrente inoltrato pacificamente la domanda di trasformazione di cui trattasi in data nel mese di marzo 2018 ed avendo l'istituto previdenziale convenuto erogato i relativi arretrati a decorrere dall'1.4.2018 (ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza amministrativa), sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa.

Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato il 25.5.2020, da Caroppo Giuseppe nei confronti dell'Inps, così provvede: rigetta la domanda attorea; dichiara le spese di lite irripetibili.

Lecce, 5 luglio 2022.

il giudice
dott. Giovanni De Palma